



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REPERTORIO N. del
48273 del 26/1/2011

DECRETO N. 3801/2011

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9/5/1989 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il D.R. n. 601 del 12/07/2000 pubblicato nella G.U.R.I. n° 177 del 31.07.2000, e successive modifiche, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la Legge 240 del 30/12/2010 in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento;

Vista la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 8/11/2011 ha approvato le modifiche al "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti";


DECRETA

ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo l'emanazione del "*Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti*" come modificato con delibera n 7 nella seduta del 8/11/2011 dal Senato Accademico.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto e sarà pubblicato mediante affissione nell'Albo sul sito Web dell'Ateneo come previsto dall'art.2 comma 1 del Regolamento generale di Ateneo.

Il Rettore

(Prof. Roberto Lagalla)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO GRATUITI E RETRIBUITI

(Approvato con delibera del S.A del 30.04.2009, modificato con successive delibere del S.A. del 6.10.2009, 20.09.2010, 15.02.2011 e del 8.11.2011 n.7- emanato con D.R. 3801/2011)

Titolo I Norme comuni

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/04 e in quelli già attivati in relazione al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.
3. Sono, infine, disciplinati dal presente regolamento gli incarichi a soggetti esterni all'Università per lo svolgimento di attività formative di carattere generale ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/04 e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria.
4. L'Università di Palermo può conferire incarichi di cui ai commi precedenti sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 2

Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1 , comma 1, del presente Regolamento possono essere:
 - a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato (art.23 della Legge 240/10), nonché i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341, in servizio presso l'Università di Palermo o altre Università, in particolare le Università straniere con le quali l'Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione;
 - b) soggetti interni all'Università di Palermo o ad altre Università statali (Assegnisti di Ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95) che abbiano svolto un'adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
 - c) soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo.
 - d) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.
 - e) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 è certificata dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento.
3. Non possono essere conferiti incarichi di cui all'art.1, del presente Regolamento al personale tecnico – amministrativo in servizio presso le Università.

Titolo II Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3 Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. Le Facoltà, in sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai Professori, sentito l'interessato, e come compito didattico ai Ricercatori in servizio presso la Facoltà stessa, con il loro esplicito consenso. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.
2. A partire dall'A.A. 2011/12 al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 544/2007 e dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 80 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.
Il compito didattico istituzionale, come previsto dall'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, deve essere espletato prioritariamente nei Corsi di Studio di Facoltà.
3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati nella Facoltà di appartenenza anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nella medesima Facoltà. La Facoltà può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua inglese.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230 /2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.
5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte della Facoltà o del Docente.
6. Per i Ricercatori ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010*, si applica una riduzione del numero massimo di ore (350 in regime di tempo pieno e 200 in regime di tempo definito) previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

Art. 4

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico

1. Le Facoltà, in sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico provvedono con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:
 - a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
 - b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
 - c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.
2. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio, gli insegnamenti di cui al precedente comma possono essere conferiti sia per affidamento diretto ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del presente regolamento sia ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/10 ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera b), c), d), e) con le procedure previste dal successivo art.5.
3. Le Facoltà, in questa fase di attuazione delle attività didattiche, possono affidare insegnamenti ai docenti (Professori e Ricercatori), senza applicare l'art.4 del presente regolamento, come carico didattico aggiuntivo ai Professori e come carico didattico, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, ai Ricercatori, a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di disponibilità degli insegnamenti predisposto dalle Presidenze di Facoltà.
4. A conclusione delle procedure descritte nei precedenti commi 2 e 3, le Facoltà, indicano con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.
5. I bandi di selezione devono specificare:
 - a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata, annuale o pluriennale, il periodo didattico di svolgimento, degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;
 - b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito della Facoltà, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
 - c) l'eventuale retribuzione dell'incarico;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.
6. I bandi, resi pubblici sul sito della Facoltà e su quello dell'Ateneo, devono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.
7. I bandi di selezione devono riportare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.

8. Per gli incarichi conferiti a titolo retribuito, i bandi di selezione devono indicare la copertura finanziaria.

9. L'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

10. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera b) e c) verranno prese in considerazione solo in assenza di domande di soggetti di cui alla lettera a); altrimenti verranno conservate presso gli uffici di Presidenza, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei soggetti di cui alla lettera a).

11. Il conferimento degli insegnamenti regolato dal presente articolo è:

a) a titolo retribuibile per i Professori e i Ricercatori, nei limiti di disponibilità di apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione;

b) a titolo retribuito ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b) e c), con retribuzione a gravare sui finanziamenti della voce "spese per la docenza" assegnati alle Facoltà; in attesa del D.M. di cui all'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 la retribuzione viene calcolata con riferimento al numero di ore di didattica frontale e può variare da un minimo di 5 € ad un massimo di 20 € per ora.

Salvo i casi previsti di conferimento diretto ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), non è consentito il conferimento di insegnamenti a titolo gratuito a soggetti esterni o interni non strutturati.

12. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. j) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta formulata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di Interclasse o dal Corso di studio competente, esaminato il parere obbligatorio e non vincolante emesso dal Consiglio di Dipartimento competente ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. m) dello Statuto, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.

13. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere del Dipartimento quando i richiedenti sono docenti inquadrati nel SSD di appartenenza dell'insegnamento o in un settore scientifico disciplinare affine.

Art. 5

Affidamento diretto

1. Ai sensi dell'art.23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ai soggetti di cui alla lettera d) dell'art.2 del presente Regolamento. L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. L'affidamento diretto è disposto con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio e previo parere del Consiglio di Dipartimento previsto dall'art.2, comma 2 del presente regolamento.

3. Le Facoltà possono attivare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio presso la Facoltà. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati ai sensi del successivo comma 4.

Le Facoltà possono attivare contratti a titolo oneroso specificando la retribuzione ed il capitolo di Bilancio su cui grava la spesa.

4. Le Facoltà possono affidare, con la procedure descritta nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale o pluriennale con riferimento a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n.593 del 30 dicembre 1993. L'elenco aggiornato delle convenzioni in atto è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Amministrativa.

5. In attesa della definizione delle procedure per la richiesta del parere del NVA previsto dall'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010, il Consiglio di Corso di Studi proponente motiva la sua richiesta, oltre che in relazione ad una specifica esigenza formativa, anche sulla base della valutazione della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

6. Il conferimento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie. Per il solo A.A. 2010/2011, in attuazione della Circolare Ministeriale Prot.160 del 4.09.2009, i suddetti incarichi, qualunque sia la loro durata, potranno essere conteggiati ai fini dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 75-esimo di età nel caso in cui il contraente sia un professore e del 70-esimo anno di età per un ricercatore. A partire dall' A.A. 2011/2012 e fino all'A.A. 2013/2014, in attuazione del D.M. N. 17 del 22.09.2010, i suddetti incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell'Ateneo di Palermo, qualunque sia la loro durata, potranno essere conteggiati ai fini dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 72-esimo di età nel caso in cui il contraente sia un professore e del 67-esimo anno di età per un ricercatore.

7. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.2 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

8. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

9. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Facoltà può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

10. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione di servizio del docente, il Preside, con proprio provvedimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 6

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 19, comma 7, dello Statuto dell'Università di Palermo. Per i soggetti interni ed esterni all'Università è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.
3. Le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti con incarico di insegnamento ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, saranno stabilite con apposito regolamento di Ateneo da emanarsi.

Art. 7

Incarichi di insegnamento a soggetti interni (art.2, comma 1, lettera b) ed esterni (art.2, comma 1, lettera c) all'Università

1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità di selezione di cui all'art.4, l'Ateneo può conferire incarichi di insegnamento nei moduli didattici attivati nei Corsi di Studio di cui al D.M. n. 270/04 attraverso la stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito o oneroso, con i soggetti interni ed esterni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c), del presente regolamento.

I suddetti contratti di diritto privato se assegnati a titolo gratuito devono rientrare nel numero massimo previsto dall'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 (per ciascun anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo), devono essere stipulati con i soggetti previsti dall'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 e devono essere sottoposti alle verifiche stabilite dall'art.2, lettera r) della Legge 240/2010.

Per i contratti di diritto privato a titolo oneroso si applicano le modalità di selezione e i requisiti dei soggetti previsti dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

Ai Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, previsti all'art.2, comma 1, lettera b) del presente regolamento, non avendo i suddetti soggetti nessuno dei requisiti previsti dall'art.23, comma 1 della legge 240/2010, possono essere conferiti incarichi di insegnamento esclusivamente mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso ai sensi dell'art.23, comma 2 della Legge 240/2010. Le ore di insegnamento affidate al Lettore di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 o al collaboratore ed esperto linguistico di cui alla legge n. 236/95 essendo a titolo oneroso, non sono rendicontabili all'interno delle 500 ore che costituiscono l'attività istituzionale del soggetto.

2. Il numero dei crediti relativi ad insegnamenti conferiti con contratto di diritto privato a soggetti interni ed esterni non può superare, per ciascun Corso di Studio, la misura di 1/3 dei crediti previsti dall'ordinamento per il conseguimento del titolo (60 CFU per il Corso di laurea, 40 CFU per Corso di Laurea Magistrale, 100 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, 120 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a sei anni). Questo limite non si applica ai corsi di studio i cui ordinamenti didattici prevedono il coinvolgimento di docenza non riconducibile ai ruoli universitari.

3. Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Studio attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere di Facoltà e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 8

Modalità di stipula del contratto per soggetti interni ed esterni all'Università

1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto interno o esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, firmato dal Preside della Facoltà in qualità di ufficiale rogante e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.
3. All'atto della predisposizione del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Preside della Facoltà competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.
4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 9

Oggetto del contratto per soggetti interni ed esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'attività;
 - c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
 - d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
 - e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
 - f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
 - g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
 - h) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Facoltà e il programma non risulti coerente con gli obiettivi formativi dell'insegnamento contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 3, i contratti potranno prevedere le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti incaricati ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art.10

Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della compatibilità di bilancio fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. In attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale di cui al comma precedente, sarà garantita una retribuzione massima di € 25,00 (Euro venticinque/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico
4. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 11

Durata e rinnovo

1. I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati ai sensi del presente titolo e dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale o essere rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
I contratti a titolo oneroso stipulati ai sensi del presente titolo e dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 devono avere durata annuale.
2. Gli incarichi di insegnamento a soggetti interni ed esterni attribuiti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 possono essere rinnovati, nei limiti temporali previsti dal comma 1), con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, previa valutazione dell'attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole dell'Osservatorio Permanente della Didattica sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con gli obiettivi formativi contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio.
3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali

Art. 12

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera richiesta del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, la Facoltà può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 4 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale. nonché Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010, con le quali l'Università di Palermo ha stipulato specifici accordi di cooperazione.
Per i soggetti di cui all'art.2, lettera e) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.5, comma 7 del presente regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.
3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione della Facoltà o del Corso di Studio.

Art. 13

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14

Oggetto del contratto

I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:

- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dell'oggetto della prestazione;
- c) dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
- d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
- f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
- g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
- h) dell'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.

Art. 15

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento del corso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 16

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo IV

Norme per il conferimento di incarichi per attività formative generali o professionalizzanti

Art. 17

Contratti per lo svolgimento di attività formative di carattere generale

1. Su motivata richiesta del Consiglio di Interclasse o di Corso di studio competente, la Facoltà può stipulare contratti per lo svolgimento di attività formative di carattere generale previste dall'art. 10, comma 5, lett. d) del D.M. n. 270/04 con esperti esterni.
2. I crediti corrispondenti alle suddette attività vengono computati nell'ambito del limite massimo previsto per l'attribuzione di contratti in un Corso di Studio di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
3. Tale attività didattica, frontale e/o di laboratorio, può gravare sulla voce di bilancio prevista per il funzionamento di laboratori o su fondi di altra provenienza.

Art. 18

Contratti per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.
2. L'attività e prestazioni potranno essere attribuite a titolo gratuito a personale dell'area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui agli artt. 17, 18 sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Per la stipula dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applica l'art.8 del presente regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art.20

Oggetto dei contratti

I contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative devono contenere l'indicazione:

- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dell'oggetto della prestazione;
- d) delle modalità di svolgimento dell'attività formativa;
- e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività formativa;
- f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
- g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
- h) dell'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.

Art. 21

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all'art.17 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.
2. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all'art.18 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque /00) per ogni ora di didattica frontale e/o laboratorio al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento dell'attività formativa.

Art. 22

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo V

Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 23

Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.

Art. 24

Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza la Facoltà competente è tenuta a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Preside della Facoltà.
3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 25

Poli decentrati e Corsi convenzionati

Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte economica che graverà sull'ente convenzionato.

Titolo VI

Norme finali, abrogative e transitorie

Art. 26

Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico **2011/2012**.

Art. 27

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi di insegnamento da conferire nell'ambito dei Corsi di Laurea disciplinati ai sensi del D.M. 509/99 che rimangono attivi fino alla durata legale del Corso di studio (fino al 2012-2013 per le Lauree quinquennali a ciclo unico e fino al 2013-2014 per le Lauree a ciclo unico di durata legale pari 6 anni).
2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che sono stati attivati, a partire dall'A.A. 2009-2010, con l'ordinamento D.M. n. 509/99.